

CAMERA DEI DEPUTATI

N.461

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni
(461)

*(articoli 6, comma 1, e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011,
n. 217)*

Trasmesso alla Presidenza il 13 aprile 2012

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/109/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 SETTEMBRE 2009, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 77/91/CEE, 78/855/CEE E 82/891/CEE E LA DIRETTIVA 2005/56/CE PER QUANTO RIGUARDA GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI RELAZIONI E DI DOCUMENTAZIONE IN CASO DI FUSIONI E SCISSIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, e, in particolare, l'articolo 6;

Vista la direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche al libro V, titolo V, capo X, del codice civile)

1. All'articolo 2501-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
“Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione ovvero pubblicato nel sito Internet della società.”;
 - b) al quarto comma dopo le parole “l'iscrizione” sono inserite le seguenti: “o la pubblicazione nel sito Internet”.
2. All'articolo 2501-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma le parole “deve redigere” sono sostituite dalla seguente: “redige” e dopo le parole “nella sede della società” sono aggiunte le seguenti: “ovvero pubblicato sul sito Internet di questa”;



- b) al secondo comma le parole “del giorno del deposito indicato nel primo comma” sono sostituite dalle seguenti: “del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma”.
 - c) è aggiunto in fine il seguente comma:
“La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.”.
3. All’articolo 2501-*quinquies* del codice civile sono aggiunti in fine i seguenti commi:
“L’organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.
La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.”.
4. All’articolo 2501-*sexies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma le parole “devono redigere” sono sostituite dalla seguente: “redigono”;
 - b) all’ottavo comma dell’articolo sono aggiunte in fine le seguenti parole: “Salvo quanto previsto dal comma settimo, ove sia redatta la relazione di cui al primo comma, non è richiesta la relazione di stima ai sensi dell’articolo 2343 o dell’articolo 2465.”.
5. All’articolo 2501-*septies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma dopo le parole “nella sede delle società partecipanti alla fusione,” sono inserite le seguenti “ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse,”
 - b) al numero 1) del primo comma le parole “con le relazioni” sono sostituite dalle seguenti: “con le relazioni, ove redatte,”;
 - c) il numero 3) del primo comma è sostituito dal seguente:
“3) le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell’articolo 2501-*quater*, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall’articolo 2501-*quater*, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale”;
 - d) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: “Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.”.
6. All’articolo 2505 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma le parole “le disposizioni dell’articolo 2501-*ter* e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell’articolo 2501-*septies*, primo comma, numeri 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni dell’articolo 2501-*ter*, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell’articolo 2501-*septies*”;
 - b) al terzo comma dopo le parole “entro otto giorni dal deposito” sono inserite le seguenti “o dalla pubblicazione”.
7. All’articolo 2505-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma le parole “dell’articolo 2501-*sexies*” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 2501-*quater*, 2501-*quinquies*, 2501-*sexies* e 2501-*septies*”;
 - b) al secondo comma le parole “dell’articolo 2501-*septies*, primo comma, numeri 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 2501-*septies*” e le parole “l’iscrizione prevista” sono sostituite dalla seguenti: “l’iscrizione o la pubblicazione prevista”.
8. Il quinto comma dell’articolo 2506-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente: “Il progetto di scissione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a norma dell’articolo 2501-*ter*, commi terzo e quarto.”.
9. All’articolo 2506-*ter* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al terzo comma le parole “la relazione ivi prevista non è richiesta” sono sostituite dalle seguenti: “la situazione patrimoniale prevista dall’articolo 2501-*quater* e le relazioni previste dagli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies*, non sono richieste”;
 - b) al quinto comma dopo la parola “2505,” sono aggiunte le seguenti: “primo e secondo comma,”.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108)

1. L’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è soppresso.

ART. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti d’osservarlo e di farlo osservare.